



20850-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

em + CI  
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRIÈCA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

MANDATO

Ud. 02/02/2017 - CC

R.G.N. 15950/2015

Cea Zosso

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15950-2015 proposto da:

(omissis) SNC di (omissis)

(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in (omissis),  
presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la  
rappresenta e difende;

- ricorrente -


contro

(omissis) SRI, in persona del suo legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR  
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati  
(omissis), (omissis);

- contropicorrente -

Ah

avverso la sentenza n. 511/2014 della CORTE D'APPELLO di  
SASSARI, depositata il 12/12/2014;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA  
ARMANO.



al

## Fatti del processo

La corte d'appello di Sassari ,con sentenza depositata il 16 dicembre 2014, a modifica della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla (omissis) s.a.s. nei confronti della (omissis) s.r.l, volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della (omissis) per avere la medesima, nell'esecuzione di un contratto intercorso fra le parti per l'acquisto e la messa in opera di un impianto fotovoltaico , omesso di presentare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la domanda alla Regione Sarda per la concessione del contributo da questa erogato per l'acquisto di un impianto fotovoltaico, così precludendo l'erogazione del contributo in favore della (omissis) s.a.s

Avverso questa decisione propone ricorso la (omissis) con un unico motivo.

Resiste con controricorso (omissis) s.r.l

La ricorrente deposita memoria

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità formulata dal relatore

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo viene dedotta la violazione ex art.360 numero 4 c.p.c dell'articolo 132 numero quattro- nullità della sentenza per motivazione meramente apparente

2. Il motivo è inammissibile-.

La Corte di merito ha ritenuto che il fallimento di ottenere anche il contributo regionale, incompatibile con quello di accedere alle tariffe del Quadro conto Energia, che comportava l'allaccio entro la

*del Tenet et vs*  
*h*  
*o*

fine dell'anno 2011, non è attribuibile alla (omissis) , ma alle scelte della (omissis) dimostrate proprio dall'acquisto e dal consenso all'allaccio prima del termine di scadenza del bando regionale.

La motivazione, inserita in un contesto argomentativo più ampio , non è apparente ed il motivo formulato in realtà ~~un~~ censura vizio di motivazione della sentenza , censura inammissibile in quanto non formulata secondo il nuovo modello legale di <sup>cui ell'eri-</sup> 360 n.5 vigente in virtù della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

A fronte di motivazione adeguata , la ricorrente non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell'impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile valutazione di merito.

Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.


P.Q.M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi , oltre accessori e spese generali..

Ai sensi dell'art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma 2-2-17

il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 06 SET. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Pacitti

Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Sabrina PACITTI



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 06 settembre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96